CAMERA DEI DEPUTATI N. 4450-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **SARTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1989 (Stampato n. 1619)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FRACANZANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1989

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987

Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4450 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1619), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità ha determinato la necessità di un adeguamento normativo rigardante gli Accordi internazionali stipulati dalle Comunità stesse con Paesi terzi.

In tale ottica, il presente disegno di legge propone la ratifica di due Protocolli, firmati entrambi a Bruxelles il 25 giugno 1987, e riferiti a:

l'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977;

l'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto, sui prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Il primo dei citati Protocolli consta di ventisette articoli ed è diviso in tre titoli.

L'articolo 1 concerne l'inserimento del Regno di Spagna e della Republica portoghese fra le Parti contraenti del relativo Accordo.

Il titolo I (articolo 2) concerne gli adeguamenti che si rendono necessari.

Il titolo II si divide in due capitoli:

il capitolo I (articoli da 3 a 12) concerne le disposizioni applicabili al Regno di Spagna e in particolare il regime generale degli scambi, il regime particolare di taluni prodotti contenuti negli allegati e il regime da applicare ai prodotti delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla;

il capitolo II (articoli da 13 a 23) concerne le disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese e in particolare il regime generale degli scambi e il regime particolare di taluni prodotti contenuti negli allegati.

Il titolo III (articoli da 24 a 27) concerne le disposizioni generali e finali.

Il testo è inoltre comprensivo di tredici allegati relativi a liste di prodotti.

Il secondo Protocollo consta di dieci articoli ed è diviso in tre titoli.

L'articolo 1 concerne l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al relativo Accordo.

Il titolo I (articolo 2) concerne gli adeguamenti che si rendono necessari.

Il titolo II (articoli da 3 a 6) concerne le misure transitorie.

Il titolo III (articoli da 7 a 10) concerne le disposizioni generali e finali.

Allegati al Protocollo vi sono un elenco di prodotti e due dichiarazioni della Repubblica federale di Germania.

Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ed il Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei Protocolli stessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*